

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI E.R.P.

INDICE

Art. 1 - Oggetto del regolamento	pag.
Art. 2 - Modalità di assegnazione degli alloggi	pag.
Art. 3 – Avviso Pubblico per la presentazione delle domande	pag.
Art. 4 - Domanda di alloggio	pag.
Art. 5 - Selezione della domanda	pag.
Art. 6 - Formazione della graduatoria	pag.
Art. 7 - Aggiornamento della graduatoria	pag.
Art. 8 - Commissione ERP	pag.
Art. 9 - Graduatorie speciali	pag.
Art. 10 - Accertamento dei requisiti in sede di assegnazione	pag.
Art. 11 - Standard dell'alloggio da assegnare	pag.
Art. 12 - Assegnazioni di alloggi in deroga	pag.
Art. 13 - Scelta, rinuncia e consegna degli alloggi	pag.
Art. 14 - Subentro nella domanda di assegnazione	pag.
Art. 15 – Competenze del soggetto gestore	pag.
Art. 16 - Entrata in vigore	pag.
TABELLA "A"	pag.

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento è redatto ai sensi del 3° comma dell' art. 25 della L.R. 8/8/2001 n. 24 "Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo" e, per quanto non espressamente previsto nel prosieguo, si applica la disciplina prevista dalla Legge Regionale 8 agosto 2001, n. 24 e ss.mm.ii.. Il presente regolamento disciplina l'esercizio delle funzioni conferite ai Comuni, ai sensi degli art. 3 e 6 della Legge Regionale 24/2001, in materia di interventi pubblici per le politiche abitative e, in particolare, la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e le relative funzioni amministrative, nell'ambito dei principi previsti dalla legge regionale medesima.

2. Ai fini del presente regolamento si intendono:

a) per "edilizia residenziale pubblica", anche individuata con l'acronimo "ERP", gli alloggi definiti dall'art. 20 della L.R. 24/2001;

b) per "Comune", il Comune di Cervia

c) per "soggetto gestore" il soggetto (ACER Ravenna) al quale possono essere affidate, ai sensi dell'art. dall'art. 6, comma 3, della L.R. 24/2001, le funzioni amministrative relative all'accertamento dei requisiti soggettivi degli utenti delle abitazioni e le attività amministrative attinenti alla assegnazione e gestione del patrimonio di alloggi pubblici.

3. In merito alla materia oggetto del presente Regolamento, il Comune riconosce l'opportunità di mantenere un confronto aperto con le OO.SS. maggiormente rappresentative. A tal fine si impegna:

- a programmare un incontro annuale di verifica sull'andamento delle attività disciplinate dal presente regolamento;

- a organizzare momenti di confronto su temi specifici, anche su richiesta delle OO.SS. stesse.

Art. 2 - Modalità di assegnazione degli alloggi

1. Il Comune provvede all'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai sensi dell'art. 25 della L.R. 24/2001, mediante graduatoria aperta, aggiornata con cadenza periodica.

2. La frequenza dell'aggiornamento è determinata dall'Avviso Pubblico per la presentazione delle domande; è di norma semestrale e comunque non può essere superiore all'anno.

3. Al massimo ogni quattro anni il Comune provvede alla verifica di tutte le posizioni per l'aggiornamento di eventuali variazioni intervenute nel periodo e per cancellare dalla graduatoria i nuclei che non sono più interessati o che non sono più in possesso dei requisiti.

4. Fino all'approvazione della nuova graduatoria, gli alloggi vengono assegnati sulla base di quella vigente.

Art. 3 – Avviso Pubblico per la presentazione delle domande

1. In sede di prima applicazione del presente Regolamento è indetto, non prima del mese di settembre 2019, un Avviso Pubblico per la presentazione delle domande di assegnazione di alloggio ERP.

2. L'Avviso è pubblicato per almeno trenta giorni consecutivi all'Albo e su idonea pagina del sito web del Comune e, successivamente, resta pubblicato, unitamente al presente Regolamento, su idonea pagina del sito web del Comune. Le pubblicazioni previste dal presente comma dovranno essere effettuate altresì sul sito web del soggetto gestore di cui all'art. 1, comma 2, lett. c), qualora il Comune abbia allo stesso affidato le relative competenze ai sensi dell'art. 15.

3. È assicurata la massima pubblicità all'Avviso tramite manifesti ed ogni altra forma ritenuta più adeguata; è assicurata altresì l'informazione ai cittadini italiani residenti all'estero con le procedure previste dal Ministero degli Affari Esteri.

4. L'Avviso deve contenere i seguenti elementi:

- le modalità di presentazione delle domande (ai sensi dell'art. 4 comma 1 del presente Regolamento);
- il termine per l'adozione della graduatoria provvisoria;
- il termine e le modalità di presentazione dei ricorsi e delle integrazioni;
- i requisiti di cui all'art. 15 della L.R. 24/2001, così come meglio specificati dalla delibera dell'Assemblea Legislativa Regionale n. 15 del 9/06/2015 e successive modificazioni ed integrazioni, richiesti per l'assegnazione dell'alloggio;
- le condizioni nelle quali si trovano i nuclei familiari richiedenti e per le quali sia previsto l'attribuzione di punteggio secondo quanto previsto dalla Tabella "A" del presente regolamento;
- frequenza dell'aggiornamento della graduatoria (ai sensi dell'art. 2 comma 2 del presente Regolamento)
- le norme di riferimento per la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi.

5. L'avviso può essere modificato:

- in applicazione di norme di legge o di modifiche al presente Regolamento
- a seguito di modifiche apportate dal Comune in merito ad elementi non definiti in modo specifico da norme di legge o dal presente Regolamento.

6. Le modifiche indicate al comma 5 dovranno essere apportate nel rispetto della procedura descritta ai commi 2 e 3.

Art. 4 – Domanda di alloggio

1. La domanda, compilata su modulo predisposto dal Comune, dovrà essere presentata con modalità che consentano di stabilire con data certa l'avvenuta presentazione e di allegare la documentazione necessaria. L'Avviso specificherà le modalità da utilizzare tra quelle di seguito previste: consegna diretta, posta raccomandata, fax, pec ed ogni altra modalità – anche mediante piattaforme appositamente predisposte per l'inoltro di istanze alla Pubblica Amministrazione - idonea a comprovare l'avvenuta presentazione.

2. La domanda deve indicare:

- la cittadinanza, nonché la residenza del concorrente e il luogo in cui lo stesso presta la propria attività lavorativa, se rilevante ai fini della domanda;
- la composizione del nucleo familiare richiedente corredata dai dati anagrafici, lavorativi e reddituali di ciascun componente;
- il reddito complessivo del nucleo familiare richiedente l'alloggio determinato ai sensi del D.Lgs. n. 159/2013 e successive modificazioni ed integrazioni;
- le condizioni utili ai fini dell'attribuzione dei punteggi e della formazione della graduatoria;
- il luogo o l'indirizzo di posta elettronica in cui dovranno essere recapitate al concorrente tutte le comunicazioni relative al concorso.
- l'ubicazione e la consistenza dell'alloggio occupato;
- l'eventuale documentazione allegata.

3. Il concorrente deve dichiarare, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, che sussistono a suo favore i requisiti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 15 della L.R. n. 24/2001 (così come meglio specificato dalla D.A.L n. 15/2015 e s.m.i.), nonché in favore di se stesso e dei componenti il suo nucleo familiare i requisiti di cui alle lettere c), d), e) del comma 1 dell'art. 15 della L.R. n. 24/2001 (così come meglio specificato dalle disposizioni di dettaglio: D.A.L. n. 15/2015 e nella delibera di G.R. n. 894/2016, e s.m.i.).

Art. 5 - Valutazione della domanda

1. La graduatoria di assegnazione è formata sulla base dei punteggi indicati nella tabella "A" allegata al presente regolamento.

2. Le modificazioni della tabella "A" sono approvate con deliberazione del Consiglio Comunale previo confronto con le organizzazioni sociali maggiormente rappresentative, secondo quanto stabilito dall'art. 25 della L.R. 24/2001.

Art. 6 - Formazione della graduatoria

1. Il Comune procede all'istruttoria delle domande presentate dai concorrenti verificandone la completezza e la regolarità nonché il possesso dei requisiti da parte del richiedente.

2. Il Comune provvede all'attribuzione in via provvisoria dei punteggi di ciascuna domanda, sulla base delle situazioni dichiarate dall'interessato nonché accertate d'ufficio.

3. Il Comune, qualora riscontri l'inattendibilità di aspetti dichiarati nella domanda, attiva procedure di controllo amministrativo.

4. Il Comune, con determinazione dirigenziale, procede alla formazione ed adozione della graduatoria provvisoria secondo l'ordine dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda. In calce alla graduatoria sono elencate le domande per le quali non è stato attribuito alcun punteggio per effetto di accertamenti in corso, nonché le domande dichiarate inammissibili con le relative motivazioni. In sede di prima applicazione del presente Regolamento la graduatoria provvisoria deve essere adottata entro il termine stabilito dall'Avviso pubblico. Successivamente, le graduatorie provvisorie verranno adottate sulla base della frequenza massima prevista dall'art. 7 comma 2 e stabilita dall'Avviso, ai sensi dell'art. 2, comma 2.

5. La graduatoria provvisoria, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente, è pubblicata nell'Albo e su idonea pagina del sito web del Comune, per un periodo non inferiore a quindici giorni consecutivi.

6. Entro tale termine, gli interessati possono presentare richiesta di riesame della domanda al Comune.
7. Ai lavoratori emigrati all'estero che hanno partecipato al bando di concorso è data notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria provvisoria e della posizione conseguita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo pec.
8. Entro i successivi trenta giorni il Comune, con determinazione dirigenziale, approva la graduatoria definitiva sentito il parere della Commissione di cui al successivo art. 8.
9. La graduatoria definitiva è pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune .
10. Le pubblicazioni previste dal presente articolo dovranno essere effettuate altresì sul sito web del soggetto gestore di cui all'art. 1, comma 2, lett. c), qualora il Comune abbia allo stesso affidato le relative competenze ai sensi dell'art. 15.

Art. 7 - Aggiornamento della graduatoria

1. La graduatoria conserva la sua efficacia fino a quando non venga aggiornata o sostituita nei modi previsti nei successivi commi.
2. Le graduatorie vengono aggiornate, con le stesse modalità indicate all'art.6, con frequenza al massimo annuale, con l'inserimento delle domande nuove e delle integrazioni presentate da coloro che, già collocati in graduatoria, abbiano interesse a far valere condizioni diverse rispetto alla precedente domanda.
3. Il Comune garantisce l'inclusione nella graduatoria delle domande e delle integrazioni giunte fino a quindici giorni antecedenti la pubblicazione della graduatoria provvisoria.
4. Ogni quattro anni, al massimo, il Comune provvede alla verifica di tutte le posizioni per l'aggiornamento di eventuali variazioni intervenute nel periodo e per cancellare dalla graduatoria i nuclei che non sono più in possesso dei requisiti per l'accesso all'erp e quelli che non sono più interessati; la graduatoria che ne consegue sostituisce integralmente quella precedente.

Art. 8 - Commissione ERP

1. Con determinazione del Dirigente del Settore competente è nominata una Commissione di 3 componenti, composta da:
 - il Dirigente del Settore comunale competente con funzione di Presidente;
 - Un funzionario designato dal soggetto gestore del patrimonio ERP;
 - un funzionario del Comune.
2. La Commissione non percepisce alcun emolumento; il ruolo di Segretario è svolto dal Personale amministrativo del Settore competente; la seduta è valida con la presenza di due terzi dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
3. La Commissione ha competenze consultive sulle seguenti attività:
 - a) parere non vincolante sulla graduatoria provvisoria, da richiedersi in via facoltativa da parte del Comune;
 - b) esame delle domande e dei ricorsi che il servizio competente riterrà di difficile valutazione o dubbia interpretabilità;
 - c) formulazione di una proposta di graduatoria definitiva, previo il sorteggio tra le domande che abbiano conseguito il medesimo punteggio, anche avvalendosi di idonee strumentazioni informatiche;
 - d) esame delle domande per la mobilità sociale degli alloggi ERP e relativa formulazione di una proposta di graduatoria conseguente;
 - e) altre problematiche riguardanti l'ERP sottoposte dal competente servizio.

Art. 9 - Graduatorie speciali

1. Per l'assegnazione di alloggi destinati a nuclei familiari in dipendenza di particolari o gravi esigenze, il Comune può emanare Bandi speciali, indicando i requisiti aggiuntivi per la partecipazione ed eventuali specifiche condizioni.

2. In alternativa, le domande possono essere estratte dalla graduatoria generale, fra quelle a cui sono riconosciute le condizioni della tabella "A" allegata al presente regolamento:

- A1) ultrasettantenni,
- A7) adulto con minore/i a carico,
- A9) coppia di nuova formazione.
- A3), A4), A5) C7) portatori di handicap

3. Il bando speciale, che può comprendere anche altre tipologie di nuclei familiari in dipendenze di particolari o gravi esigenze, viene disciplinato da specifiche disposizioni stabilite con il medesimo atto che lo approva.

Art. 10 - Accertamento dei requisiti in sede di assegnazione

1. Il Comune provvede all'accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti per l'accesso all'ERP, nei confronti dei nuclei richiedenti che risultano collocati in posizione utile nella graduatoria definitiva.

2. I requisiti prescritti ai fini dell'assegnazione devono sussistere sia al momento della domanda, sia al momento della verifica prima della assegnazione dell'alloggio ERP; in tale occasione il Comune predispone accertamenti anche in merito alla permanenza delle condizioni che hanno determinato il punteggio complessivo e quindi la posizione nella graduatoria definitiva.

3. Qualora il Comune accerti la non sussistenza di requisiti o il venir meno degli stessi, nonché la mancanza di condizioni dichiarate nella domanda o il mutamento delle stesse, provvede a dare comunicazione di ciò all'interessato, il quale, entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione, può presentare al Comune richiesta di esame suppletivo.

4. La richiesta di esame suppletivo viene valutata dal Comune che, nei successivi quindici giorni, comunica all'interessato l'esito della decisione assunta.

5. Solo nel caso in cui si accerti il venire meno di alcune condizioni, con la conseguente sottrazione di punteggio, è ammessa la compensazione con eventuali punteggi aggiuntivi, corrispondenti a condizioni sopraggiunte.

6. In caso di variazione di punteggio, la domanda è collocata nella posizione di graduatoria seguente quella del primo nominativo con pari punteggio.

7. Il Comune può espletare in qualsiasi momento accertamenti volti a verificare l'esistenza e la permanenza dei requisiti dichiarati nella domanda.

Art. 11 - Standard dell'alloggio da assegnare

1. Seguendo l'ordine determinato dalla graduatoria, il Comune procede all'assegnazione degli alloggi disponibili sulla base dei seguenti criteri, nel rispetto dei seguenti standard abitativi:

n. componenti il nucleo familiare assegnatario	Superficie dell'alloggio Minimo mq	Superficie dell'alloggio Massimo mq
Fino a 2		54 (*)
3-4	55	75
5	76	90
6 e oltre	91 mq	Oltre 91 mq

Per superficie dell'alloggio si intende le superficie calpestabile della sola parte abitativa, arrotondata all'unità.

(*) Nel caso in cui l'alloggio di superficie inferiore a 54 mq sia dotato di n. 2 camere da letto, potrà essere assegnato solo in presenza di n. 2 persone che non siano coniugi o conviventi more-uxorio.

L'alloggio con una sola camera da letto è considerato adeguato per un nucleo familiare composto al massimo da due persone.

2. Nel caso di assegnazione ad un nucleo in cui sia presente una donna in stato di gravidanza, lo standard abitativo è individuato tenendo conto della composizione del nucleo aumentata dal numero dei nascituri.
3. Nel caso in cui non siano disponibili alloggi compatibili con la presenza di disabili e/o colpiti da gravi e particolari problemi di salute, verrà conservata la collocazione degli stessi nella graduatoria in attesa di disponibilità di alloggi adeguati.
4. Il Comune può effettuare specifiche assegnazioni in deroga agli standard di cui al comma 1) in relazione a:
 - peculiari caratteristiche, debitamente documentate, del nucleo familiare avente diritto all'assegnazione che non consentono una soluzione valida al problema abitativo;
 - caratteristiche specifiche dell'alloggio, che non risultano idonee in rapporto al bisogno abitativo del nucleo familiare avente diritto.

Art. 12 - Assegnazione di alloggi in deroga

1. Il Comune può procedere alle assegnazioni in deroga per particolari situazioni di emergenza abitativa, in misura pari ad un massimo di n. due assegnazioni per anno solare.
2. A tal fine il competente Dirigente dispone l'assegnazione in deroga previa valutazione dell'effettiva sussistenza dei presupposti, da ricondurre a situazioni abitative di rilevante precarietà (per l'obbligo o la necessità di rilasciare in via d'urgenza l'alloggio abitato a causa di procedimenti legali in corso, di importanti conflittualità familiari o delle caratteristiche igienico-strutturali dell'alloggio stesso) e a contestuali condizioni di fragilità socio-economica. Le specifiche situazioni e condizioni sono segnalate dai Servizi Sociali e/o dai competenti servizi dell'AUSL.
3. L'assegnazione in deroga è provvisoria, per un periodo di tempo non superiore a due anni, eventualmente prorogabile per un uguale periodo.
4. I beneficiari delle assegnazioni in deroga debbono comunque essere in possesso dei requisiti prescritti per l'accesso all'ERP.
5. Il Comune può procedere all'assegnazione definitiva dell'alloggio alla scadenza del periodo provvisorio previa verifica della permanenza dei requisiti prescritti per l'accesso all'ERP, di cui all'art. 15 della L.R. 24/2001 così come meglio specificato dalla D.A.L. n. 15/2015 e s.m.i. e delle condizioni di necessità socio – assistenziale o sanitarie del nucleo familiare interessato, attestate dai Servizi Sociali competenti. Nel caso in cui non si proceda alla assegnazione definitiva, l'alloggio deve essere rilasciato.

Art. 13 - Scelta, rinuncia e consegna degli alloggi

1. Il Comune convoca gli aventi diritto per informarli dell'alloggio disponibile per l'assegnazione, fissando un termine per presentarsi presso gli uffici competenti; la mancata presentazione comporta la decadenza dalla proposta.
2. La scelta dell'alloggio deve essere effettuata dall'avente diritto all'assegnazione o da persona a ciò delegata; ove possibile, il Comune consente di visionare gli alloggi idonei e disponibili per l'assegnazione, al fine di esprimere una preferenza.
3. L'accettazione dell'alloggio deve avvenire entro un termine massimo di sette giorni dalla visita dell'alloggio o, in mancanza, dalla ricezione di apposita comunicazione: entro questo termine dovrà sottoscrivere la dichiarazione di accettazione o di rifiuto. Trascorso inutilmente tale termine, l'avente diritto decade dalla proposta.
4. Gli aventi diritto possono rinunciare agli alloggi ad essi proposti, adducendo gravi e documentati motivi che vengono comunque valutati da parte del Comune.

5. Qualora il Comune non consideri la rinuncia adeguatamente motivata, individua, tra gli alloggi visionati, quello che sarà assegnato d'ufficio. In caso di non accettazione da parte dell'aveute diritto, il Comune dichiara la decadenza dall'assegnazione con la conseguente esclusione dalla graduatoria.

6. In caso di rinuncia ritenuta giustificata dal Comune, l'interessato non perde il diritto all'assegnazione di alloggi che si renderanno in futuro disponibili. Il Comune procederà pertanto alla riconvocazione dell'aveute diritto nel caso di alloggi con caratteristiche rispondenti a quelle indicate in fase di rinuncia.

7. Nei casi di cui al comma 6, qualora l'interessato rifiuti per tre volte l'alloggio proposto, il Comune dichiara la decadenza dal diritto all'assegnazione con la conseguente esclusione dalla graduatoria.

8. Sulla base del provvedimento di assegnazione, il Comune provvede alla convocazione degli assegnatari per la stipulazione del contratto, per la consegna dei regolamenti e per la consegna dell'alloggio. L'assegnatario che, previa diffida del Comune, non sottoscrive il contratto di locazione e non provveda ad assumere in consegna l'alloggio, entro i termini indicati nella comunicazione, è dichiarato decaduto dall'assegnazione e definitivamente escluso dalla graduatoria.

9. L'assegnatario deve occupare stabilmente l'alloggio entro il termine di trenta giorni dalla consegna dell'alloggio, salvo proroga concessa dal Comune, a seguito di motivata istanza. La mancata occupazione entro il termine indicato comporta la decadenza dall'assegnazione, e la definitiva esclusione dalla graduatoria. La dichiarazione di decadenza è pronunciata dal Comune con proprio provvedimento e comporta la risoluzione di diritto del contratto. Tale provvedimento è notificato o comunicato con qualunque modalità idonea a comprovare l'avvenuta ricezione all'interessato, il quale può presentare deduzioni scritte e documenti entro 15 giorni dalla data di comunicazione. Avverso tale provvedimento, l'interessato può presentare ricorso all'autorità giudiziaria.

10. A seguito del provvedimento di decadenza, l'assegnatario deve considerarsi escluso dalla graduatoria definitiva di assegnazione e non potrà presentare domanda di assegnazione di alloggi Erp per un periodo di 18 mesi.

Art. 14 - Subentro nella domanda di assegnazione

1. In caso di decesso o di abbandono del nucleo da parte dell'aspirante assegnatario, è riconosciuto il diritto al subentro a favore degli appartenenti al nucleo originario o a quello modificatosi per accrescimenti naturali, matrimonio, unione civile e convivenza di fatto (art. 24 L.R. 24/2001 e L. 76/2016)

2. Le altre ipotesi di convivenza danno diritto al subentro purché abbiano avuto inizio almeno due anni prima della data dell'abbandono o del decesso (art. 24 co. 4 L.R. 24/2001) e siano provate nelle forme di legge; in presenza di particolari condizioni di bisogno oggettivamente accertate, il Comune può ammettere il subentro del convivente anche in deroga a tale durata.

3. In ciascuno dei casi sopra indicati, nei confronti dei nuclei modificati il Comune procede all'accertamento della permanenza dei requisiti richiesti per l'accesso all'ERP, e delle condizioni che hanno determinato il punteggio complessivo e quindi la posizione nella graduatoria, secondo le modalità indicate dal precedente art. 10.

Art. 15 - Competenze del soggetto gestore

Qualora il Comune affidi al soggetto gestore di cui all'art. 1, comma 2, lett. c), le funzioni amministrative relative all'accertamento dei requisiti soggettivi degli utenti delle abitazioni e/o le attività amministrative attinenti alla assegnazione e/o alla gestione del patrimonio di alloggi pubblici, le competenze attribuite dal presente Regolamento al Comune devono intendersi riferite al soggetto gestore stesso sulla base di quanto previsto dalle apposite Convenzioni disciplinanti l'affidamento.

Art. 16 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2019.

TABELLA "A"

CONDIZIONI SOGGETTIVE	PUNTI MAX 35/100
-----------------------	------------------

<u>A1. NUCLEO FORMATO SOLO DA ULTRA-SETTANTENNI</u>	14
Il punteggio è attribuibile a condizione di non coabitare con altri. Il punteggio si attribuisce anche se nel nucleo sono presenti minori o maggiorenni disabili a carico o il coniuge di età superiore a 60 anni.	
<u>A2. PRESENZA NEL NUCLEO DI ULTRA-SETTANTENNI</u>	12
<u>A3. PRESENZA NEL NUCLEO DI PERSONE CON INVALIDITA' TOTALE O NON AUTOSUFFICIENZA (pari al 100%)</u>	10
<u>A4. PRESENZA NEL NUCLEO DI MINORE CON INVALIDITA'</u>	8
<u>A5. PRESENZA NEL NUCLEO DI PERSONE CON INVALIDITA' PARI O SUPERIORE AL 67%</u>	6
<u>A6. SITUAZIONE DI FAMIGLIA</u>	
per ogni figlio minore a carico o maggiorenne se portatore di handicap	4
<u>A7. NUCLEO FORMATO DA ADULTO SOLO CON MINORE A CARICO CONVIVENTE</u>	12
<u>A8. NUCLEO FORMATO DA ADULTO SOLO CON FIGLIO MAGGIORENNE A CARICO CONVIVENTE</u>	8
Il punteggio è il medesimo anche in presenza di più figli maggiorenni a carico conviventi	
<u>A9. GIOVANE COPPIA ..</u>	10
Si considera giovane coppia quella in cui la somma dell'età delle due persone non superi i 70 anni e l'età di uno di essi non superi i 40 anni, sposata o unita civilmente o convivente di fatto da meno di 5 anni.	
<u>A10. NUCLEO CON EMIGRANTI</u>	5
Emigranti iscritti AIRE in un comune dell'Emilia Romagna rientrati da meno di 3 anni se in stato di disagio abitativo, attestato con relazione del Dirigente Servizi Sociali.	
<u>A11. PRESENZA IN GRADUATORIA .</u>	2
Si attribuisce il punteggio a chi sia presente in almeno due graduatorie precedenti consecutive con punteggio diverso da zero.	
<u>A12. RESIDENZA O ATTIVITA' LAVORATIVA.</u>	7
Si attribuisce il punteggio al richiedente che risulti risiedere o prestare la propria attività lavorativa principale nell'ambito territoriale comunale per il quale si presenta la domanda, da un periodo di tempo non inferiore a 5 (cinque) anni alla data di presentazione della domanda, senza soluzione di continuità.	

CONDIZIONI SOCIALI	PUNTI MAX 15/100
--------------------	------------------

<u>B1. NUCLEO SOSTENUTO DAI SERVIZI SOCIALI PER PROGETTI DI INTERVENTO E RECUPERO</u>	10
L'indispensabilità dell'alloggio per l'efficacia del progetto socio – assistenziale deve essere attestata con relazione del Dirigente dei Servizi Sociali.	
<u>B2. SINGLE IN STATO DI GRAVE DISAGIO SOGGETTIVO</u>	5
Attestato con relazione del Dirigente dei Servizi Sociali	

CONDIZIONI OGGETTIVE	PUNTI MAX 25/100
----------------------	------------------

<u>C1. SFRATTO/ORDINE DI RILASCIO/ORDINANZA DI SGOMBERO</u>	10
Il punteggio viene riconosciuto a nucleo che abiti in alloggio che deve essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto – non intimato per morosità o altra inadempienza – o altro provvedimento esecutivo che ordini il rilascio dell'alloggio (per es. ordinanza di sgombero, sentenza di separazione consensuale omologata, sentenza di separazione giudiziale passata in giudicato, decreto di	

trasferimento di immobile pignorato, etc;).

Il provvedimento deve essere esecutivo entro 12 mesi dalla data di presentazione della domanda.

C2. SFRATTO PER MOROSITA'

10

Il punteggio è riconosciuto esclusivamente ai nuclei per i quali sia attestata la presa in carico con un progetto assistenziale da parte dei Servizi Sociali.

Deve altresì essere dimostrato che nei due anni precedenti l'instaurarsi della morosità il nucleo ha corrisposto regolarmente il canone; il valore ISEE certificato in concomitanza dei due anni di regolare pagamento deve essere stato almeno pari all'importo del canone annuale; successivamente, l'incapacità di far fronte al regolare pagamento deve essere stata determinata da nuove documentate e non generiche situazioni di disagio socio – sanitario dopo la stipula del contratto di locazione con diminuzione significativa della capacità reddituale del nucleo.

Il provvedimento deve essere esecutivo entro 12 mesi dalla data di presentazione della domanda.

C3. SISTEMAZIONE PRECARIA A SEGUITO DI SFRATTO

10

Il punteggio è riconosciuto al nucleo familiare che, a seguito di provvedimento di sfratto (intimato per i motivi e alle condizioni indicate ai precedenti punti C1 e C2) eseguito nei precedenti 2 anni rispetto alla data di presentazione della domanda, risiede anagraficamente in alloggio o in spazi procurati a titolo precario dai Servizi Sociali o da organismi o enti non lucrativi di utilità sociale, previo accordo con il Comune; la residenza anagrafica non è richiesta qualora il titolare della gestione della struttura ospitante attesti contestualmente la situazione assistenziale e la particolare disciplina d'accesso alla struttura che impedisce l'iscrizione anagrafica degli ospiti.

C4. SISTEMAZIONE PRECARIA

5

Il punteggio è riconosciuto al nucleo familiare, in carico ai Servizi Sociali, che, per motivi diversi da quanto indicato al precedente punto C3, sia stato collocato, nei precedenti 2 anni rispetto alla data di presentazione della domanda, in alloggio o in spazi procurati a titolo precario dai Servizi Sociali o da organismi o enti non lucrativi di utilità sociale, previo accordo con il Comune; la residenza anagrafica non è richiesta qualora il titolare della gestione della struttura ospitante attesti contestualmente la situazione assistenziale e la particolare disciplina d'accesso alla struttura che impedisce l'iscrizione anagrafica degli ospiti.

C5. ALLOGGIO ANTIGIENICO

5

Il punteggio è attribuito qualora l'alloggio, abitato da almeno due anni alla data di chiusura del Bando, sia dichiarato antigienico dalle competenti autorità sanitarie.

La dichiarazione di antigienicità non deve precedere la data di inizio della locazione in base alla quale il richiedente abita l'alloggio.

C6. ALLOGGIO IMPROPRIO

5

Il punteggio è attribuito a chi abiti spazi, da almeno due anni alla data di presentazione della domanda, che per struttura, impianti, funzionalità, possano essere adibiti, impropriamente, ad abitazione, pur senza averne le caratteristiche (es. garage, seminterrati). La condizione di residenza, ove non possibile l'iscrizione anagrafica, è attestata dai Servizi Sociali o dal Servizio di Polizia Municipale; la condizione degli spazi è attestata dalle competenti autorità comunali e sanitarie.

C7. ALLOGGIO INIDONEO PER HANDICAP TOTALE O PARZIALE

5

Il punteggio è attribuito a chi abbia residenza anagrafica in alloggio inidoneo a garantire la mobilità di uno o più componenti il nucleo in condizione di invalidità, handicap e non autosufficienza di tipo motorio, attestati da certificazione dell'ASL competente in misura pari o superiore al 67%; la certificazione che metta in relazione lo stato e la patologia rispetto alle condizioni di mobilità nell'alloggio è rilasciata dai competenti uffici comunali e sanitari, sentito il C.A.A.D. La condizione deve essere presente da almeno due anni alla data di presentazione della domanda.

D1. VALORE ISEE

- valore ISEE inferiore al 75% del limite previsto per l'accesso all'e.r.p. 3
- valore ISEE inferiore al 50% del limite previsto per l'accesso all'e.r.p. 8
- valore ISEE inferiore al 25% del limite previsto per l'accesso all'e.r.p. 12

D2. INCIDENZA DEL CANONE SUL VALORE ISEE

VALORE ISEE	INCIDENZA CANONE/ISEE	PUNTI
Fino a € 4.288,50 (25% limite ISEE)	Non inferiore al 20%	15
Da € 4.288, 51 a € 8.577 (50%)	Non inferiore al 30%	10
Da € 8.577,01 a € 12.865,50 (75%)	Non inferiore al 40%	7
Da € 12.865,51 a € 17.154	Non inferiore al 50 %	5

Il canone considerato è quello dell'anno in corso; l'ISEE di riferimento è quella in corso di validità.

NOTE:

- I punteggi A1 e A2 non sono cumulabili
- I punteggi A3, A4, A5 non sono cumulabili
- I punteggi A7 e A8 non sono cumulabili e si attribuiscono a condizione di non abitare con altri; in caso di adulto che conviva sia con minori che con figli maggiorenni a carico, si applica solo il punteggio sub A7.
- I punteggi A1, A2, A9, A10 si attribuiscono a condizione sussista una delle condizioni oggettive, sociali ed economiche
- Il punteggio A11 si applica a condizione che esista almeno un'altra condizione di punteggio (soggettiva, oggettiva, sociale od economica).